

IL SISTEMA ELETTORALE ITALIANO

Francesco Gatto

Il sistema di elezioni dei rappresentati politici è, per sua natura, un parametro per valutare il grado di democrazia di un qualsiasi Stato.

Invero, poiché maggiore è la rappresentanza della popolazione all'interno dei luoghi destinati all'amministrazione della res pubblica, sia sotto il profilo politico sia sotto il profilo governativo, maggiore sarà la condivisione delle linee che lo Stato dovrà seguire per perseguire l'interesse generale dei suoi cittadini.

Per tale ragione, l'inquadramento di un "unico" o di un "esatto" sistema elettorale, non solo è estremamente difficile ma sarebbe non corretto, poiché ogni forma di governo presuppone, sia storicamente che giuridicamente, diverse modalità di rappresentazione politica e, quindi, diverse modalità di elezioni di tali rappresentati in seno ai vari organi politici-amministrativi.

In generale storicamente è possibile individuare due sistemi, che da metà del '900 in poi, hanno caratterizzato e ancorato a parametri tecnici certi, i vari metodi di elezione degli stati democratici:

1. il sistema maggioritario
2. il sistema proporzionale

Sinteticamente si può affermare che il primo identifica come vincitrice della competizione la lista o l'insieme di liste che abbiano ottenuto anche un solo voto in più rispetto alle altre liste o insieme di liste che hanno partecipato

alla competizione elettorale.

L'assegnazione dei "seggi", pertanto, avverrà consegnando a tale lista o insieme di liste la maggioranza dei posti disponibili.

Il secondo sistema, ovvero il proporzionale, vede assegnare in base alla percentuale dei voti presi dalla lista o dall'insieme di liste il numero di seggi spettanti.

Fatta questa doverosa se pur sintetica premessa, in Italia il sistema elettorale si può definire misto poiché una parte dei seggi viene assegnata con il sistema maggioritario nei collegi, e una parte con il sistema proporzionale.

Le norme che regolano le elezioni per Camera e Senato sono contenute nei testi unici, per la Camera, *dpr 361/1957* e, per il Senato, *dpr 533/1993* poi modificati dalla *L. 165 /2017* la c.d "***Rosatellum***".

La Legge elettorale prevede che sia alla Camera che al Senato i tre/ottavi (37,5%) dei seggi siano attribuiti con il sistema maggioritario uninominale e, i restanti con quello proporzionale, ad eccezione della Valle d'Aosta dove non sono previsti collegi plurinomiali e la regione elegge solo un senatore e un deputato, entrambi con sistema uninominale.

Infine per i deputati e i senatori eletti nella circoscrizione estera (otto e quattro rispettivamente) è previsto un apposito sistema elettorale su base proporzionale.

Come precedentemente rilevato il 37,5% dei seggi sono attribuiti con sistema maggioritario attraverso collegi uninominali, esclusi i parlamentari eletti all'estero, si tratta dunque di 147 deputati e 74 senatori.

Il sistema maggioritario nella sua versione uninominale è tipico dei paesi

anglosassoni e prevede che in ciascun collegio, ovvero in ciascuno dei territori in cui è stato diviso il paese, venga eletto solamente il candidato che riceve più voti. Questa tipologia di legge elettorale tende a favorire naturalmente le forze politiche maggiori, cioè in grado di competere in ciascun collegio, ma anche i gruppi politici fortemente radicati in territori o regioni che potranno essere competitivi almeno in alcuni collegi. Ad essere svantaggiate, invece, sono le forze che hanno un consenso omogeneamente distribuito sul territorio che tuttavia non è sufficiente per arrivare primi nei collegi.

In relazione a questa sua particolarità negli stati di tradizione maggioritaria uninominale, storicamente e solitamente, il parlamento è composto da massimo due o tre partiti con l'aggiunta di alcuni seggi attribuiti a partiti regionali.

Nel nostro paese, invece, la legge elettorale prevede la possibilità che i candidati nei collegi uninominali possano essere espressi anche da coalizioni così come riportato dalla legge:

“Salvi i seggi assegnati alla circoscrizione estero e fermo restando quanto disposto dall'articolo 2, i seggi sono ripartiti tra le liste e le coalizioni di liste attribuendo i seggi corrispondenti ai collegi uninominali [...] ai candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti validi in ciascun collegio uninominale e sono stati proclamati eletti.”

Con tale metodo anche un candidato espressione di un partito minore può, se sostenuto dal resto della coalizione, competere per aggiudicarsi il seggio.

Tale particolarità, ovvero quello delle coalizioni, soprattutto nel nostro sistema italiano, permette ai partiti principali di ciascuna coalizione di avere un vantaggio ad adottare questo tipo di strategia.

La coalizione tra grandi e piccoli partiti o movimenti ha una duplice funzione: si è più competitivi nei confronti delle coalizioni avversarie e soprattutto il sostegno di liste anche molto piccole può essere di notevole aiuto per quanto riguarda i seggi attribuiti con sistema proporzionale.

Infatti i restanti seggi (245 alla Camera e 122 al Senato il 67,5%) sono invece attribuiti con il metodo proporzionale dei quozienti interi e dei maggiori resti.

Qui si inserisce una prima distinzione tra i due rami parlamentari poiché alla Camera dei Deputati la ripartizione avviene prima su base nazionale e poi nelle 28 circoscrizioni regionali o infra-regionali indicate nel testo di legge. Al Senato della Repubblica invece la ripartizione è su base regionale, in applicazione dell'articolo 57 della nostra Costituzione e le circoscrizioni sono quindi 20.

La Legge prevede in entrambi i casi, per accedere alla ripartizione, che le coalizioni debbano raggiungere almeno il 10% dei voti, mentre le singole liste, siano esse coalizzate o meno, il 3%. Norme specifiche sono infine previste per i partiti che rappresentano minoranze linguistiche.

Sono, inoltre, ammesse alla ripartizione per il Senato della Repubblica, anche, le liste che in almeno una regione abbiano ottenuto il 20%.

Tenendo, quindi, ben presenti tali criteri si avrà una ripartizione alla camera dei deputati prima a livello nazionale tra le liste e le coalizioni che hanno

superato le soglie di sbarramento e poi per ciascuna coalizione, tra le liste sopra soglia che ne fanno parte. Una volta stabilito il numero di seggi attribuiti a ciascuna lista e coalizione a livello nazionale, si procede a suddividere proporzionalmente i seggi a livello di circoscrizione. Con l'adozione di tale metodo si va a determinare il numero di seggi spettanti a ciascuna lista in ciascuna circoscrizione.

Al Senato della Repubblica il metodo seguito è lo stesso ma, come detto, su base regionale.

Una lista, con questo sistema elettorale, che fa parte di una coalizione se non raggiunge la soglia del 3% non ottiene seggi nella parte plurinomiale, ma se ha ricevuto almeno l'1% dei voti validi questi non vengono dispersi e sono ripartiti tra gli altri componenti della coalizione che abbiano superato lo sbarramento.

Il sistema elettorale italiano prevede inoltre le liste bloccate, ne consegue che gli elettori non possono esprimere preferenze per singoli candidati.

Tale aspetto, nella sua componente proporzionale, determina che una volta quantificato il numero di seggi ottenuto da ciascuna lista in ciascun collegio, i candidati sono proclamati eletti secondo l'ordine di presentazione stabilito dalla lista stessa.

All'elettore, dunque, non è data la possibilità di scegliere tra i diversi candidati di ciascuna lista e, inoltre non è possibile esprimere un voto disgiunto e di conseguenza l'elettore può esprimere il proprio voto con due metodi: o tracciando un segno su una lista della stessa coalizione, e in questo modo esprimerà automaticamente anche il voto al candidato uninominale

collegato; oppure tracciando un segno sul candidato uninominale, e in questo caso il voto sarà ripartito tra le varie liste collegate in proporzione ai voti ottenuti nel collegio.

Pur ribadendo che non esiste un sistema elettorale unico o perfetto non vi è dubbio che quello italiano dimostri alcune criticità che se non affrontate attraverso riforma adeguate porterebbero a una disfunzione dell'intero meccanismo di elezione.

La possibilità di avere pluricandidature sia in più collegi che in diverse modalità, sono infatti consentite fino a un massimo di cinque candidature nei listini proporzionali e un candidato del collegio uninominale può anche candidarsi sempre per un massimo di cinque nel proporzionale, pone un problema sia nell'elettorato che vede il "proprio" candidato misurarsi in più collegi contemporaneamente senza che ci sia un reale accrescimento per il territorio, sia perché non permette una reale valutazione sul peso "politico" che quella determinata lista o coalizione esprime in quella determinata zona o collegio.

In tal senso sarebbe stato meglio non solo un divieto di candidature in altri collegi ma anche un divieto di candidature tra proporzionale e collegi uninominali così da permettere una maggiore integrazione dei territori alla composizione delle liste.

Oltre a tale aspetto, l'impossibilità da parte dell'elettore a scegliere il proprio rappresentante nei collegi uninominali, non solo pone un potere di scelta nelle mani di chi ha la possibilità di redigere le liste, ma impedisce, anche, in questo caso, una reale valutazione del peso specifico che quella

lista ha in quel determinato territorio poiché l'elettore che vorrebbe votare la lista X ,nel collegio uninominale A, si ritroverebbe a dover scegliere se votare il signor Z candidato unico del collegio nonostante quel candidato non sia ideale per lui.

Infine una rivalutazione che non si limitasse solo a ridisegnare i collegi, dopo il taglio dei parlamentari avvenuto con il referendum, ma che comprendesse una diversificazione sia nelle percentuali, ad esempio un 50 e 50 tra maggioritario e proporzionale, oppure nella forma , magari un doppio turno con accesso soltanto per le coalizioni o liste che hanno raggiunto una determinata soglia, o ancora una rivisitazione costituzionale delle maggioranze parlamentarie, al fine di non far modificare la costituzione attraverso maggioranze che, con l'attuale sistema elettorale sono facilmente raggiungibili, permetterebbe un migliore funzionamento del sistema elettorale e salvaguarderebbe l'intero sistema elettorale da possibili derive totalitarie.

Bibliografia

dpr 361/1957

dpr 533/1993

*L. 165 /2017 la c.d "**Rosatellum**".*